

q) «amidi modificati» le sostanze ottenute mediante uno o più trattamenti chimici di amidi alimentari, che possono aver subito un trattamento fisico o enzimatico e possono essere fluidificati per trattamento acido o alcalino, sbiancati;

r) «gas d'imballaggio» i gas differenti dall'aria introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare;

s) «propellenti» i gas differenti dall'aria che espellono un prodotto alimentare da un contenitore;

t) «agenti lievitanti» le sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas aumentando il volume di un impasto o di una pastella;

u) «sequestranti» le sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici;

v) «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di una o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tali da consentire il legame tra le particelle per la formazione dell'alimento ricostituito;

w) «addensanti» le sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto alimentare».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):

— Il testo vigente dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 209/1996 sopra citato, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 16 (*Principio del riporto*). — 1. La presenza di un additivo alimentare è ammissibile:

a) in un prodotto alimentare composto diverso da quelli indicati all'art. 15, comma 3, nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto;

b) nei prodotti alimentari destinati unicamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare composto sia conforme alle disposizioni del presente titolo;

c) in un prodotto alimentare in cui è stato aggiunto un aroma nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso nell'aroma in ottemperanza alle disposizioni del presente decreto ed è presente nel prodotto alimentare, a condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito.

2. Il comma 1 non si applica agli alimenti per lattanti, per la prima infanzia e per lo svezzamento, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, salvo se previsto da disposizioni specifiche.

3. Le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano anche alle basi di gomma da masticare.

4. La quantità di additivi alimentari presenti negli aromi deve essere limitata alla dose minima necessaria per garantire la sicurezza e la qualità degli aromi stessi e per facilitarne lo stoccaggio. La presenza di additivi non deve indurre in errore il consumatore, né deve metterne a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di aromi, svolga una funzione tecnologica nell'alimento stesso l'additivo deve essere annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi degli aromi».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):

— L'allegato IX del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli «Additivi alimentari di cui è generalmente autorizzato l'impiego nei prodotti alimentari non citati nell'art. 15, comma 3».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):

— L'allegato X del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco dei «Prodotti alimentari in cui può essere utilizzato un numero limitato di additivi dell'allegato IX».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):

— L'allegato XI, parte A, del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta i «Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati» nell'elenco dei «Conservanti e antiossidanti condizionatamente ammessi».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera f):

— L'allegato XI parte C del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta gli «Altri conservanti» nell'elenco dei «Conservanti e antiossidanti condizionatamente ammessi».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera g):

— L'allegato XI parte D del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta gli «Altri antiossidanti» nell'elenco dei «Conservanti e antiossidanti condizionatamente ammessi».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera h):

— L'allegato XII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli «Altri additivi ammessi».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera i):

— L'allegato XIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli «Additivi alimentari ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera l):

— L'allegato XIV del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli «Coadiuvanti e solventi veicolanti ammessi».

06G0247

DECRETO 10 maggio 2006, n. 230.

Regolamento recante recepimento della direttiva 2004/14/CE del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili

L

de
o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1985, aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1994, n. 556, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE;

Vista la direttiva 2004/14/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali ed agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 ottobre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 31 marzo 2006;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto 1° luglio 1994, n. 556, è modificato come segue:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui al comma 1, appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;

b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa;

c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.»;

b) all'articolo 1, comma 3, è soppressa la lettera a);

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a) e b) devono essere prodotte utilizzando solo le sostanze e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato I alle condizioni ivi stabilite.

2. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c), devono essere prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I, Parte prima, alle condizioni ivi stabilite.

3. In deroga ai commi 1 e 2, sostanze non elencate nell'allegato I possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rilevabile con un metodo convalidato, conformemente a quanto stabilito dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni.»;

d) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2-bis:

«Art. 2-bis. — 1. Il rivestimento delle pellicole di cellulosa rigenerata definite all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c), deve essere prodotto utilizzando le sostanze consentite per le materie plastiche di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni, alle condizioni ivi stabilite.

2. I materiali ed oggetti ottenuti con le pellicole di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c), devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni»;

e) l'allegato I, Parte seconda, è sostituito dall'allegato I al presente regolamento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 maggio 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 114

ALLEGATO I
(articolo 1, comma 1, lettera e)

PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA VERNICIATA

Nome	Limitazioni
<p>A. Cellulosa rigenerata B. Additivi C. Rivestimenti</p>	<p>Vedi Parte Prima Vedi Parte Prima</p>
<p>1. Polimeri</p>	<p>La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 50 mg/dm² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare</p>
<p>- Esteri etilici, idrossietilici, idrossipropilici e metilici di cellulosa</p>	
<p>- Nitrato di cellulosa</p>	<p>Inferiore o uguale a 20 mg/dm² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare; contenuto di azoto nel nitrato di cellulosa compreso tra 10,8 (m/m) e 12,2% (m/m)</p>
<p>2. Resine</p>	<p>La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 12,5 mg/dm² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare unicamente per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperta da nitrato di cellulosa o da un rivestimento a base di nitrato di cellulosa</p>
<p>- Caseina</p>	
<p>- Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione e i loro esteri di metile, etile o alcoli polivalenti da C₂ a C₆ o miscele di questi alcoli</p>	
<p>- Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione condensati con acidi acrilico, maleico, citrico, fumarico e/o ftalico e/o 2,2 -bis (4-idrossifenil) propano formaldeide ed esterificati con alcoli metilico, etilico, o alcoli polivalenti da C₂ a C₆ o miscele di questi alcoli</p>	

Nome	Limitazioni
<ul style="list-style-type: none"> - Esteri derivati dal bis (2-idrossietil) etere con i prodotti di addizione del betapinene e/o dipentene e/o diterpene e anidride maleica - Gelatina alimentare - Olio di ricino e suoi prodotti di idrogenazione, disidratazione e suoi prodotti di condensazione con la poliglicerina e acidi adipico, citrico, maleico, ftalico e sebacico - Gomma naturale (= resine damar) - Poli-beta-pinene (= resine terpeniche) - Resine urea-formaldeide (vedi agenti ancoranti) 	
<p>3. <i>Plastificanti</i></p>	<p>La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Acetil tributil citrato - Acetil tri(2-etiesil) citrato - Adipato di di-isobutile - Adipato di di-n-butile - Di-n-esilazelato 	
<ul style="list-style-type: none"> - Dicioesilftalato 	<p>Inferiore o uguale a 4,0 mg/dm² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare</p>
<ul style="list-style-type: none"> - 2-Etilesildifenilfosfato (acido fosforico, 2-etiesildifenil estere) 	<p>La quantità di 2-etiesilidifenilfosfato deve essere inferiore o uguale a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 2,4 mg/kg del prodotto alimentare a contatto con questo tipo di pellicola, oppure; b) 0,4 mg/dm² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

Nome	Limitazioni
<p>Monoacetato di glicerina (= monoacetina)</p> <p>- Diaacetato di glicerina (= diacetina)</p> <p>- Triacetato di glicerina (= triacetina)</p> <p>- Dibutil sebacato</p> <p>- Di-n-butiltartrato</p> <p>- Diisobutil-tartrato</p>	
<p>4. <i>Altri additivi</i></p>	<p>La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm² della pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta, compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare</p>
<p>4.1 <i>Additivi elencati nella Parte prima</i></p>	<p>Stesse restrizioni specifiche fissate nella parte prima (le quantità in mg/dm² vanno riferite però alla pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare)</p>
<p>4.2 <i>Additivi specifici per rivestimento</i></p>	<p>La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicate in ciascun trattino non deve essere superiore a 2 mg/dm² (o, ad un limite inferiore se così indicato) del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare</p>
<p>- 1-Esadecanolo e 1-ottadecanolo</p> <p>- Esteri degli acidi grassi lineari saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C₈ a C₂₀ compresi e dell'acido ricinoleico con gli alcoli lineari etilico, butilico, amilico ed oleico</p> <p>- Cere "Montana", comprendenti acidi montanici da (C₂₆ a C₄₂) purificati e/o loro esteri con etandiolo e/o 1-3-butandiolo e/o loro sali di calcio e potassio</p>	

Nome	Limitazioni
- Cera carnauba	
- Cera d'api	
- Cera di Sparto	
- Cera candelilla	
- Dimetilpolisilossano	Inferiore o uguale a 1 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
- Olio di soia epossidato (con tenore in ossirano compreso tra 6-8%)	
- Paraffina raffinata e cere microcristalline raffinate	
- Pentaeritritolo tetrastearato	
- Mono e bis (ottadecil di etilenossido) fosfati	Inferiore o uguale a 0,2 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
- Acidi alifatici da C ₈ a C ₂₀ , esterificati con mono-o di-(2-idrossietil)-ammina	
- 2- e 3-Terz-butil-4-idrossianisolo [=idrossianisolo butilato-BHA]	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
- 2 ,6-di-Terz-butil-4-metilfenolo [=idrossitoluene butilato-BHT]	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
- Stagno di-n-ottile-bis-(2-etilesil) maleato	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
5. Solventi	La quantità massima delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 0,6 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

Nome	Limitazioni
- Butilacetato	
- Etilacetato	
- Isobutilacetato	
- Isopropilacetato	
- Propilacetato	
- Acetone	
- 1-Butanolo	
- Etanolo	
- 2-Butanolo	
- 2-Propanolo	
- 1-Propanolo	
- Cicloesano	
- Glicoletilenico monobutiletere	
- Glicoletilenico monobutiletere acetato	
- Metiltilchetone	
- Metilisobutilchetone	
- Tetraidrofurano	
- Toluene	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

— Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE è stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— La direttiva 2004/14/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti è stata pubblicata nella G.U.U.E. del 30 gennaio 2004, serie L n. 27.

— Il testo vigente dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrono, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

Il decreto 1° luglio 1994, n. 556 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CE) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994.

— Il decreto 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2001/62/CE, della direttiva 2002/16/CE e della direttiva 2002/17/CE), è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003.

— Il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Nota all'art. 1, comma 1, lettere a) e b):

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto ministeriale 1° luglio 1994, n. 556, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 1. — 1. Il presente regolamento disciplina le pellicole di cellulosa rigenerata le quali:

a) costituiscono di per sé un prodotto finito, oppure
b) sono parte di un prodotto finito composto di altri elementi, e che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione.

2. La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere incorporate nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte di vernice su uno o su ambedue i lati.

2-bis. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui al comma 1 appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;
b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa;
c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica».

3. Il presente regolamento non si applica ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata definiti all'art. 4».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 luglio 1994, n. 556, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2. — 1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'art. 1, comma 2-bis, lettere a) e b) devono essere prodotte utilizzando solo le sostanze e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato I alle condizioni ivi stabilite.

2. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'art. 1, comma 2-bis, lettera c) devono essere prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I, Parte prima, alle condizioni ivi stabilite.

3. In deroga ai commi 1 e 2, sostanze non elencate nell'allegato I possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rilevabile con un metodo convalidato, conformemente a quanto stabilito dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):

— La Parte seconda dell'allegato I del decreto ministeriale 1° luglio 1994, n. 556, reca l'elenco delle sostanze autorizzate nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata verniciata.

06G0248

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 luglio 2006.

Indizione dei referendum per il distacco del comune di Noasca dalla regione Piemonte e la sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta, nonché per il distacco del comune di Sovramonte dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Viste le due ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione, emesse in data 12 aprile e comunicate in pari data, con le quali sono state dichiarate legittime le richieste di referendum, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione — come novellato dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — e dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, formulate con deliberazioni dei consigli comunali di Noasca e di Sovramonte, rispettivamente, per il distacco del comune di Noasca, attualmente in provincia di Torino, dalla regione Piemonte e la sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta e per il distacco del comune di Sovramonte, attualmente in provincia di Belluno, dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige;

Vista altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 28 ottobre - 10 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

Sono indetti, nei territori dei comuni di Noasca e di Sovramonte, due distinti referendum popolari, rispettivamente, per il distacco del comune di Noasca dalla regione Piemonte e la sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta e per il distacco del comune di Sovramonte dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto adige.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 8 ottobre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

06A06416